

**ALLEGATO "A" AL N. 13460 REPERTORIO AL N. 5343 RACCOLTA**  
Statuto dell'Associazione culturale  
**ASSOCIAZIONE PER IL PATROCINIO, LO STUDIO E LA**  
**PROMOZIONE DELLA FIGURA E DELL'OPERA DI RENATO**  
**BIROLLI**

**Art. 1**

In proseguimento delle attività dell'Archivio Birolli, è costituita un'associazione culturale denominata

**ASSOCIAZIONE PER IL PATROCINIO, LO STUDIO E LA**  
**PROMOZIONE DELLA FIGURA E DELL'OPERA DI RENATO**  
**BIROLLI.**

L'Associazione ha sede in Milano, Via Plinio n. 70, e potrà, con deliberazione dell'assemblea, istituire sedi secondarie e filiali in qualsiasi città italiana ed estera.

**Art. 2**

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

A. Esaminare, studiare, autenticare e documentare l'opera di Renato Birolli.

B. Raccogliere, catalogare e archiviare tutta la documentazione relativa alla sua Opera e alla sua Persona. A questo fine, l'Associazione si riserva il diritto di prendere visione diretta di tutte quelle Opere per le quali non risulti esauriente la documentazione raccolta e le indagini condotte.

C. Curare e promuovere la pubblicazione, cartacea o digitale, di documenti, saggi, cataloghi, lettere, bibliografie; organizzare convegni e seminari, promuovere esposizioni e iniziative finalizzate alla divulgazione e alla valorizzazione della Persona e dell'Opera dell'Artista, anche fondando Centri di studio e Musei.

D. Tutelare la Figura dell'Artista e difendere il suo patrimonio artistico dalle contraffazioni e dagli illeciti.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, e ha per finalità lo studio e lo sviluppo dell'arte di Renato Birolli. Il patrimonio accumulato sarà impiegato ai soli fini del mantenimento, dello sviluppo dell'Associazione e del raggiungimento degli scopi sociali (ivi compresi l'acquisto di opere, documenti e pubblicazioni riguardanti l'Opera, la Persona e il contesto storico-artistico dell'Artista, come anche la locazione e l'acquisto di beni e strumenti necessari alla gestione dell'Associazione).

**Art. 3**

La durata dell'Associazione, visti e considerati i suoi fini, è indeterminata.

**Art. 4**

- I soci si distinguono in fondatori, onorari, benemeriti e ordinari.

Soci fondatori, oltre i partecipanti alla costituzione dell'Associazione, sono coloro che verranno indicati dal primo Consiglio Direttivo nominato all'atto della costituzione dell'Associazione.



Soci onorari, sono quelle persone o enti ai quali l'Associazione, per ragioni di prestigio o di gradimento, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, desidera rendere omaggio in riconoscimento di eccezionali meriti per l'attività svolta da questi per l'Associazione stessa.

Soci benemeriti, sono quelle persone o enti, nominati dal Consiglio Direttivo, che contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli obiettivi e degli scopi sociali, assicurando particolari benefici materiali o morali all'Associazione.

Tutti gli altri sono soci ordinari. Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che, cittadini italiani e non, nonché rappresentanti di enti, approvino, condividano e accettino finalità e modi di attuazione dell'oggetto sociale. Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo, il quale deciderà insindacabilmente, in base a un voto collegiale, sull'accettazione.

La quota d'iscrizione è determinata dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari dovranno versare in un'unica soluzione all'Associazione il contributo associativo annuo, che verrà stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 5

Tutti i soci hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali e tra l'altro:

- il diritto di voto nelle assemblee;
- il diritto all'assistenza da parte dell'Associazione nell'ambito della loro attività.

#### Art. 6

Tutti i soci devono osservare l'atto costitutivo dell'Associazione, le norme riguardanti le varie attività della vita sociale e, in genere, ogni provvedimento e deliberazione emessi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### Art. 7

La qualità di socio si perde, oltre che per il decesso, per decadenza e recesso.

La decadenza da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e con il voto segreto.

Ciascun iscritto può recedere dalla sua posizione di associato dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata, tre mesi prima della scadenza dell'annualità, altrimenti l'adesione si intende tacitamente rinnovata per un altro anno. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

#### Art. 8

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo

#### Art. 9

L'assemblea, composta da tutti gli associati in regola, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. Ogni Associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio in regola.

La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera semplice agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della data, del luogo e dell'ora dell'assemblea. Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può essere prevista anche il giorno immediatamente successivo alla prima. L'Assemblea delibera per votazione, previo voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti o per delega. Le deliberazioni regolarmente assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le assemblee si distinguono in ordinarie e straordinarie; entrambe le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da chi ne fa le veci. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e si riunisce almeno una volta l'anno. Spetta all'Assemblea ordinaria annuale di:

- deliberare sulla relazione del Presidente circa l'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
- deliberare sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;
- discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento proposto all'Assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su domanda scritta di almeno un terzo dei Soci.

#### Art. 10


L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a cinque membri eletti dall'assemblea dei soci, che ne stabilisce anche il numero dei componenti, fatta eccezione per i primi Consiglieri che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica fino ad anni dieci e sono rieleggibili, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

È compito del Consiglio Direttivo di curare l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e di ogni altro provvedimento inteso al raggiungimento degli scopi sociali.

- Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- predisporre e approvare i regolamenti interni relativi alla regolamentazione dell'attività sociale;
- predisporre le relazioni da sottoporre all'assemblea sull'attività



svolta;

- predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
- deliberare l'accettazione dei lasciti, donazioni e contribuzioni varie;
- elaborare le direttive su cui deve ispirarsi l'azione dell'Associazione;
- emanare ogni deliberazione che possa rientrare nella sua sfera di competenza e che permetta la realizzazione dell'oggetto sociale;
- deliberare sulle domande di ammissione a Socio, su quelle di dimissione e su ogni altra decisione in merito;
- nominare i Membri delle Commissioni.

Il Consiglio Direttivo, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente scelti tra i soci ordinari o fondatori. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta l'anno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età.

#### Art. 11

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante legale dell'Associazione, egli ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi ed ha la facoltà di delegare alcune sue funzioni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede e convoca sia l'assemblea che il Consiglio Direttivo ed ha inoltre la responsabilità di fare eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando così lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

Nei casi di urgenza, il Presidente assume le iniziative necessarie sostituendosi al Consiglio Direttivo, cui riferisce in occasione della prima riunione per la ratifica del suo operato.

Il presidente può compiere altresì i seguenti poteri:

- rilasciare quietanze, aprire ed utilizzare conti correnti bancari e depositi;
- compiere nei confronti di banche e istituti di credito ogni altra operazione bancaria, sia attiva che passiva;
- intrattenere rapporti con Pubblici Uffici e Pubbliche Amministrazioni.

#### Art. 12 VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o ove espressamente delegato dallo stesso, nell'esercizio dei poteri e delle mansioni di cui al precedente

articolo.

Art. 13

Il Consiglio potrà nominare delle Commissioni, composte da un numero massimo di tre membri e durano in carica per cinque anni, per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative statutarie; fra queste, quella per l'Autentica, la certificazione delle Opere dell'Artista e l'archiviazione dei documenti relativi.

Art. 14

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute e documentate, e un eventuale compenso per gli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 15

L'esercizio si chiude il 30 giugno di ogni anno. Entro quattro mesi dalla data suddetta il bilancio relativo verrà presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 16

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai pagamenti delle quote associative, dalle elargizioni, dai lasciti, dalle donazioni, dagli introiti derivati dalle attività svolte - quali l'esame e l'autentica delle opere, le pubblicazioni, i convegni, le manifestazioni e ogni altra attività compatibile con il perseguimento degli scopi statuari.

Art. 17

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà destinato a finalità di utilità generale nell'ambito artistico culturale.

F.to Viviana Damia Birolli

F.to Marco Sandro Birolli

F.to Elena Enrica Pontiggia

F.to Anna Napoli - sigillo

**La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.**

Milano, li 28 OTTOBRE 2014

